

**Ministero della Giustizia su iscrizione telematica  
e mancato pagamento dell'anticipazione forfettaria**

Iscrizione telematica di un atto e mancato pagamento  
dell'anticipazione forfettaria ex art. 30, d.P.R. 115/2002

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*L'ufficio giudiziario non può rifiutare l'iscrizione [telematica](#) di un atto processuale quando non risulti versato l'importo forfettario di cui all' art. 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, atteso che la previsione normativa dell'articolo 285 del medesimo Testo Unico si riferisce al solo deposito cartaceo. Più in particolare, il rifiuto degli atti da parte del cancelliere, così come strutturato nella previsione dell'articolo 285, comma 4, citato, si può applicare solo al deposito eseguito direttamente presso la cancelleria che, in base agli [articoli 165 e 166 del c.p.c.](#), all'[art. 72 disp. att. c.p.c.](#) ed all'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, prima dell'introduzione del processo civile telematico, rappresentava la modalità di deposito genericamente prevista dalla legge.*

NDR: il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione della *Rivista*

FONTE

Foglio Informativo n. 2/2018 (provvedimento 16 agosto 2017)